

Facendo seguito alle intese intercorse, Vi comunichiamo quanto segue:

### 1. Oggetto della convenzione

Consel S.p.A. (di seguito denominata Consel) dichiara alla Vostra ditta/società (di seguito chiamata "Convenzionato", anche qualora si tratti di fornitore nell'ipotesi di locazione finanziaria) la propria disponibilità a esaminare e soddisfare:

- richieste di credito inoltrate per il Vostro tramite dai Vostri Clienti e finalizzate al pagamento di prestazioni da Voi fornite;
  - richieste di locazione finanziaria di autoveicoli, più specificamente di autovetture, motocicli, veicoli fuoristrada e veicoli commerciali con p.t.t. sino a 75 quintali.
- Il presente accordo dovrà ritenersi integrato dalla sottoscrizione del modulo allegato, contenente l'informativa preventiva e la richiesta di assenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, il questionario antiriciclaggio e lo specimen di firma. L'adesione al presente accordo con Consel permette al Convenzionato di fornire beni o servizi a un soggetto, di seguito chiamato "Cliente", anche attraverso il suo sito presente sulla rete Internet; al Cliente sarà proposto e eventualmente consentito di utilizzare quale mezzo di pagamento il credito accordato da Consel attraverso tutti gli strumenti finanziari consentiti dal Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/93 di seguito T.U.B.): a tale scopo, d'ora in avanti con il termine "finanziamento" si intenderanno le operazioni di credito a consumatori e non consumatori.

### 2. Comunicazioni

Il Convenzionato è tenuto a segnalare prontamente per iscritto a Consel, mediante lettera raccomandata A.R., ogni e qualsiasi variazione o modifica dei dati comunicati al momento della sottoscrizione del presente accordo, relativi alla propria denominazione o ragione sociale, alla propria compagine sociale, nonché ogni variazione riguardante l'indirizzo e le coordinate bancarie relative al conto corrente destinatario dell'accredito delle somme pagate da Consel in virtù del presente accordo. Inoltre, il Convenzionato dovrà comunicare a Consel la cessazione, vendita, cessione, affitto o comunque altro atto di trasferimento a terzi della propria azienda o ramo di azienda, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dalla omissione o da ritardo di tali comunicazioni.

### 3. Modalità operative

Le operazioni di finanziamento dovranno essere realizzate e perfezionate nel rispetto della prassi operativa stabilita da Consel e al momento vigente, fermo restando che la richiesta di finanziamento presentata dal Cliente deve essere approvata da Consel in forma scritta.

Ogni eventuale variazione operativa sarà decisa da Consel a proprio insindacabile giudizio, dandone tempestiva comunicazione al Convenzionato.

Le richieste di finanziamento che il Convenzionato potrà sottoporre al Cliente dovranno essere esclusivamente quelle di cui al modulo predisposto e fornito da Consel, come di volta in volta in vigore; le richieste dovranno contenere e rispettare le tabelle delle rate vigenti. Peraltro, Consel si riserva di fornire al Convenzionato gli strumenti tecnici necessari all'inoltro con modalità telematica delle richieste di finanziamento: sarà in tal caso onere di Consel comunicare al Convenzionato i termini operativi; il Convenzionato è tenuto ad ottemperare alle incombenze specifiche di diligenza previste per tale modalità. Qualora il Convenzionato proponga i suoi prodotti sulla rete Internet, Consel si riserva di accettare le richieste a condizione che siano effettuate con l'utilizzo di tutti i componenti di sicurezza predisposti da Consel che gestisce l'operatività del sito; le transazioni effettuate con qualsiasi artificio, volto ad eludere quanto sopra esposto non saranno riconosciute valide da Consel, che non assume pertanto alcun obbligo riguardo alle stesse, avendo Consel diritto di rifiutare la conclusione delle transazioni stesse senza che nessuna eccezione possa essergli mossa dal Convenzionato o dal Cliente.

In caso di finanziamento con maxi rata, il Convenzionato si impegna, qualora l'auto sia riconsegnata al medesimo su autorizzazione di Consel, a garantire al Cliente un valore di valutazione per la rivendita dell'autoveicolo stesso superiore all'importo della maxi rata. Il Convenzionato si impegna ad assicurare la possibilità che gli organi di controllo di Consel possano accedere alla sede del Convenzionato o ai singoli punti vendita, dandone preavviso anche mediante semplice comunicazione verbale, per verificare le procedure e documenti attinenti alla commercializzazione dei prodotti e servizi oggetto del presente accordo, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi in tema di pubblicità dei tassi effettivi globali medi, trasparenza e antiriciclaggio.

Qualora siano pattuite eventuali provvigioni di intermediazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13, le stesse saranno calcolate al netto dei contratti finanziati a tasso zero o con campagne speciali, stornati o per i quali sia stata imputata la decadenza dal beneficio del termine o la costituzione in mora. In caso di contratti estinti anticipatamente le provvigioni potranno essere stornate proporzionalmente al numero di rate a scadere alla data di estinzione.

La società si riserva di inserire all'interno dei parametri di calcolo delle provvigioni aspetti che tengano in considerazione la qualità dei servizi erogati ai Clienti, anche in rapporto alle lamentele e reclami eventualmente ricevuti.

### 4. Informativa precontrattuale

Il Convenzionato si impegna a rispettare le norme relative alla pubblicità dei tassi effettivi globali medi, della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e dichiara di essere dotato di idonee procedure interne volte ad assicurare il rispetto della disciplina in materia di trasparenza.

In particolare:

- Consel fornirà al Convenzionato tutta la documentazione, completa e aggiornata, necessaria per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del presente accordo, nonché la documentazione contrattuale;
- il Convenzionato consegnerà al Cliente, obbligandosi ad ottenere la sottoscrizione del Cliente stesso per avvenuta consegna, tutta la documentazione informativa precontrattuale, ivi compresa l'Informativa prevista dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, integrandola con i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente;
- il Convenzionato si impegna ad assumere dal Cliente tutte le informazioni necessa-

- rie al fine di espletare la richiesta di finanziamento, così come richieste da Consel;
- il Convenzionato fornirà al Cliente con qualifica di consumatore tutti gli elementi per poter contattare Consel affinché questi possa avvalersi dal servizio di assistenza previsto dall'art. 124, comma 5, del T.U.B.

### 5. Identificazione e obblighi antiriciclaggio

L'identificazione del Cliente e degli eventuali coobbligati/fideiussori e il controllo della firma autografa posta dagli stessi sulla documentazione contrattuale sarà effettuato dal Convenzionato e, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., dagli esponenti autorizzati dal Convenzionato stesso, curando per quanto di sua competenza il rispetto delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio, con riferimento al D.lgs 231/2007, ed eventuali successive modifiche od integrazioni.

Il Convenzionato si impegna a partecipare a corsi o altre iniziative di formazione in materia di antiriciclaggio.

Il Convenzionato dovrà dare prova della partecipazione a tali corsi fornendo a Consel copia delle attestazioni rilasciate al termine del corso.

Prima della conclusione di qualsiasi operazione che comporti l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio, il Convenzionato si impegna a svolgere, per conto di Consel, gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Ai fini dell'adeguata verifica del Cliente il Convenzionato, prima della conclusione di qualsiasi contratto, dovrà:

- (i) verificare l'identità personale del Cliente, mediante riscontro di un valido documento d'identità (ad esempio carta d'identità o passaporto), in presenza dello stesso Cliente;
- (ii) acquisire, tramite il suddetto documento di identificazione, i dati identificativi della persona fisica, nonché quelli della persona giuridica Cliente, inserendo tutti i dati necessari al completamento dell'operazione e riportati da Consel sul contratto che il Cliente deve sottoscrivere;
- (iii) verificare i poteri di rappresentanza della persona fisica identificata, mediante riscontro in documenti ufficiali consegnati dal Cliente, da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- (iv) identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità mediante dichiarazione resa per iscritto dal Cliente;
- (v) compiere ogni altra attività prevista dalle procedure e dai regolamenti adottati da Consel in materia di antiriciclaggio.

Il Convenzionato si asterrà dal concludere contratti con i Clienti, nel caso in cui non sia possibile ottenere dagli stessi personalmente le informazioni di cui al presente articolo. Il rispetto dell'obbligo di identificazione del Cliente previsto dal D.lgs 231/2007 è ovviamente valido ed efficace anche qualora la richiesta di finanziamento sia effettuata dal Cliente per acquistare un bene o servizio offerto dal Convenzionato sulla rete Internet: in tal caso Consel che gestisce l'operatività del sito fornirà i criteri organizzativi per adempiere puntualmente alle obbligazioni normative.

Il Convenzionato si impegna, altresì, a rispettare, nel rapporto con il Cliente, le disposizioni del D.lgs. 196/2003.

### 6. Elementi essenziali della richiesta di finanziamento

La richiesta di finanziamento dovrà riportare, relativamente al richiedente ed all'eventuale coobbligato/fideiussore, l'indicazione completa dei dati anagrafici e il codice fiscale, e essere corredata da copia di un documento di identificazione valido sul territorio nazionale e dalla documentazione attestante il reddito.

Il Convenzionato dovrà visionare i documenti in originale provvedendo personalmente a fotocopiare gli stessi e dovrà utilizzare ogni attenzione nel riconoscere eventuali alterazioni, manomissioni o falsificazioni dei documenti presentati e dovrà verificare la corretta e completa compilazione dei moduli forniti da Consel, osservando le prescrizioni indicate. Dovrà inoltre essere trasmessa a Consel copia dell'informativa precontrattuale rilasciata al Cliente e da questi sottoscritta per avvenuta acquisizione.

### 7. Facoltà di approvazione

Incompletezze o omissioni della richiesta di finanziamento, dell'informativa precontrattuale, dell'identificazione del Cliente e dell'eventuale coobbligato/fideiussore potranno giustificare la sospensione della valutazione o il rifiuto del finanziamento.

Consel si riserva il diritto insindacabile di rifiutare le richieste presentate, anche in considerazione dell'adeguatezza del credito proposto rispetto alle esigenze e alla situazione finanziaria complessiva del Cliente, ovvero di subordinare l'erogazione del finanziamento alla presentazione di garanzie.

Consel rappresenta altresì che nel caso in cui le operazioni attraverso la rete Internet siano eseguite dal Convenzionato o dal Cliente senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità di cui al presente accordo, le stesse non sono valide e non fanno sorgere alcun obbligo in capo a Consel.

### 8. Erogazione del finanziamento

Valutata la meritevolezza e accolta la richiesta, Consel fornirà al Cliente l'idonea accettazione e provvederà a versare direttamente al Convenzionato l'ammontare del credito accordato, al netto di eventuali commissioni dovute; qualora l'erogazione avvenga anticipatamente, questa avverrà in via fiduciaria e per correntezza.

E' facoltà di Consel sospendere in qualsiasi momento, anche mediante semplice comunicazione verbale, il pagamento delle somme dovute al Convenzionato, allo scopo di poter controllare che le operazioni siano state effettivamente e correttamente eseguite.

### 9. Operatività tramite canale internet

Il Convenzionato, qualora proponga i suoi prodotti attraverso la rete Internet, è tenuto, oltre agli obblighi previsti in precedenza, a:

- a) applicare ai potenziali clienti interessati ad utilizzare il credito per l'acquisto dei beni o servizi gli stessi prezzi e condizioni, compresi eventuali abbuoni, saldi od operazioni similari praticati alla clientela pagante con altri strumenti diversi dall'acquisto rateale;
- b) accettare la restituzione o la sostituzione di merci già fornite al cliente con gli stes-

- si criteri generalmente adottati per la propria clientela;
- c) esporre per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, sullo spazio della propria offerta, il simbolo di Consel;
- d) mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole del presente accordo, così come ad osservare la massima riservatezza nel custodire il codice di identificazione e la parola chiave (password) per l'accesso al servizio di gestione degli ordini;
- e) adempiere a tutti gli obblighi di legge ivi compresi quelli tributari inerenti all'attività di vendita dei beni o servizi;
- f) garantire che l'esposizione di immagini e di documentazione relativa ai beni o servizi esposti non viola alcun diritto d'autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal contratto e dalla consuetudine;
- g) garantire l'aggiornamento dei listini, la chiarezza delle clausole inserite nelle condizioni di vendita, l'indicazione del vettore e del costo per il trasporto, la qualità della merce e l'uso puntuale dello strumento di inquiry per la gestione tempestiva degli ordini autorizzati;
- h) conservare gli originali dei moduli sottoscritti dall'acquirente per conferma di ricezione della merce. La consegna della merce stessa dovrà avvenire alla residenza del Cliente o presso altro domicilio espressamente indicato dal medesimo, ma in ogni caso a mani del Cliente. La consegna della merce in luoghi diversi o a terzi comporterà per il Convenzionato l'obbligo di rimborso delle somme, ai sensi dell'art. 13 della presente Convenzione.

Il Convenzionato rinuncia a far valere nei confronti di Consel, in caso di utilizzo della rete Internet, qualsiasi eccezione rinvenientegli da eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del servizio elettronico di accesso al sistema autorizzativo delle transazioni elettroniche, ovvero del mancato funzionamento dello stesso; il Convenzionato prende altresì atto dell'esistenza di un registro elettronico delle transazioni effettuate e che il contenuto di detto archivio ha carattere di assoluta riservatezza e può quindi essere esibito solamente su richiesta dell'Autorità competente.

#### 10. Promozione o collocamento di prodotti assicurativi

Ai fini della obbligatoria iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) tenuto dall'ISVAP (ai sensi del D.lgs. n.209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006) anche dei soggetti che promuovono o collocano presso i propri clienti, insieme ai beni e/o servizi venduti ai propri clienti, polizze di assicurazione abbinate ai finanziamenti, il Convenzionato (qualora svolga anche questo tipo di attività accessoria) si impegna a far pervenire a Consel la documentazione di seguito richiesta conferendo ad almeno una persona fisica apposito incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione per ciascun punto vendita dei prodotti assicurativi abbinate ai finanziamenti.

Si specifica che la natura di questa attività di collocamento, che avviene fuori dai locali commerciali di Consel, è prettamente accessoria rispetto all'attività di collocamento di finanziamenti per l'acquisto di beni o servizi venduti dal Convenzionato alla propria clientela, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

La documentazione richiesta, che dovrà pervenire a Consel in originale, è:

- autocertificazioni per la dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
- fotocopia/e della ricevuta/e di pagamento della tassa di concessione governativa o eventuale documentazione equivalente;
- originale firmato per accettazione della procura che Consel le invierà all'atto dell'avvenuta iscrizione al RUI.

Ogni Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge e dall'ISVAP.

Il Convenzionato si obbliga pertanto a far sì che ogni Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa osservi le prescrizioni previste dall'ISVAP in materia di collocamento dei prodotti assicurativi, a far partecipare ciascun Responsabile all'attività di formazione prevista periodicamente da Consel nonché comunicare ogni eventuale variazione delle qualità o mansioni della persona incaricata tali da dover modificare anche la sua identificazione quale Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa.

Il Convenzionato si impegna a consegnare al Cliente, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, l'informativa precontrattuale disciplinata dai Regolamenti ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 35 del 26 maggio 2010 e a fornire a Consel prova dell'avvenuta consegna al Cliente. In caso di collocamento della polizza il Convenzionato consegnerà a Consel copia della polizza sottoscritta dal Cliente.

Il Convenzionato si impegna altresì a manlevare Consel da ogni danno derivante da illeciti imputabili alla propria attività o a quella del Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa o di altri addetti del punto vendita. Consel si riserva di eseguire attività di verifica diretta ad accertare il rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, anche attraverso ispezioni presso la sede del Convenzionato o presso i singoli punti vendita, oppure attraverso attività di Customer satisfaction nei confronti della Clientela. Il mancato rispetto dei sopraccitati obblighi costituirà per Consel ragione di risoluzione della Convenzione, con riserva di richiesta di risarcimento danni al Convenzionato.

#### 11. Documentazione probatoria

Consel si riserva di richiedere al Convenzionato la documentazione attestante l'avvenuta consegna del bene o l'inizio della prestazione dei servizi o, qualora si tratti di veicolo, la trascrizione della vendita al PRA competente o l'immatricolazione del veicolo.

Qualora si tratti di locazione finanziaria, la consegna del veicolo sarà effettuata direttamente dal Convenzionato al Cliente/Utilizzatore solo dopo l'avvenuto espletamento di tutte le pratiche relative all'immatricolazione e targatura presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. Il Cliente/Utilizzatore esibirà contestualmente al Convenzionato le polizze assicurative.

L'immatricolazione del mezzo sarà curata dal Convenzionato a spese del Cliente/Utilizzatore, sotto la sua diretta responsabilità e in solido con questi.

#### 12. Divieto di pagamenti al Convenzionato

E' fatto divieto al Convenzionato di accettare pagamenti dal Cliente diversi dall'acconto pattuito; nel caso in cui, comunque, il Cliente versi al Convenzionato delle somme, essendo queste di proprietà di Consel, il Convenzionato dovrà immediatamente versargliele.

#### 13. Obblighi di rimborso da parte del Convenzionato

Il Convenzionato, fatti salvi i diritti di credito vantati da Consel nei confronti del Cliente, dovrà rimborsare a Consel, immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso in caso di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.B.;
- mancata o ritardata fornitura del bene o mancata o ritardata prestazione del servizio;
- mancata presentazione a Consel della documentazione comprovante l'avvenuta consegna del bene o la prestazione del servizio;

- mancata trascrizione al PRA della vendita del veicolo finanziato esclusivamente a favore del cliente/coobbligato o mancata immatricolazione a favore dei medesimi, nulla rilevando qualora si tratti di coniugi l'eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni;
- mancata consegna del veicolo al cliente/utilizzatore, qualora si tratti di locazione finanziaria, dopo l'avvenuto espletamento di tutte le pratiche inerenti l'immatricolazione e targatura presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
- restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del servizio accettate dal Convenzionato;
- difformità del bene venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento.

Fatti salvi i casi di cui al comma precedente, qualora il Cliente risolva il contratto di finanziamento, in conformità all'art. 125 quinquies, comma 1 e 2, del T.U.B., o nel caso dei contratti di leasing vi sia una richiesta di risoluzione da parte di Consel indirizzata al Convenzionato, in conformità all'art. 125 quinquies del T.U.B., quest'ultimo dovrà rimborsare a Consel, immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso.

Il Convenzionato si impegna a trasmettere immediatamente a Consel ogni richiesta di risoluzione del contratto di fornitura di beni e/o servizi avanzata dal Cliente, specificandone le relative motivazioni, nonché le proprie valutazioni sulle contestazioni avanzate dal Cliente e le azioni intraprese a seguito delle predette contestazioni.

Qualora il Convenzionato sia un'Associazione, in caso di cessazione per qualsiasi causa del Cliente dalla qualifica di associato, il Convenzionato stesso sarà tenuto a estinguere il finanziamento alle condizioni previste per l'estinzione anticipata.

Consel, si riserva la facoltà di compensare gli importi non corrisposti ed ad essa spettanti ai sensi del presente articolo trattenendoli dalle commissioni dovute al Convenzionato e dai futuri contratti di finanziamento collocati ai Clienti dal Convenzionato ai sensi del presente accordo.

Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo, il Convenzionato sarà in ogni caso responsabile per l'attività svolta e tal fine si obbliga a manlevare e tenere indenne Consel da qualsivoglia danno, spesa, onere, richiesta di risarcimento e di ristoro avanzata da Clienti e da terzi (incluse Pubbliche Autorità) per effetto dell'attività svolta dal Convenzionato o soggetti di cui si avvale per le attività previste dal presente accordo.

#### 14. Clausola risolutiva espressa

Nel caso di violazione del Convenzionato degli obblighi previsti ai precedenti articoli 5 e 13 Consel potrà risolvere il presente accordo con comunicazione scritta, inviata a mezzo lettera raccomandata A.R.. Resta, comunque, impregiudicato il diritto di Consel al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Convenzionato.

#### 15. Pubblicità

Qualora il Convenzionato intenda esporre nei propri annunci pubblicitari informazioni inerenti i prodotti finanziari di Consel, questi dovranno essere preventivamente autorizzati da Consel al fine di verificare la conformità degli stessi con quanto previsto dall'art. 123 del T.U.B.

Il Convenzionato autorizza Consel a esporre nella modulistica contrattuale e nelle forme di trattamento dei dati, così come nelle eventuali comunicazioni pubblicitarie, il proprio marchio, che sarà fornito dal medesimo a Consel con i caratteri distintivi che lo compongono.

#### 16. Conoscenza della modulistica

Il Convenzionato dichiara di avere preso visione dell'intera modulistica che sarà utilizzata per l'instaurazione e la formalizzazione dei rapporti tra Consel e i Clienti e di conoscerne completamente le clausole, i termini e le condizioni.

#### 17. Durata, modifiche e termine della Convenzione

La Convenzione tra Consel e il Convenzionato diverrà efficace e vincolante nel momento in cui Consel avrà ricevuto l'accettazione formale, debitamente sottoscritta.

Le condizioni del rapporto permarranno in vigore per tutta la durata del medesimo e potranno essere modificate o integrate unicamente per accordo scritto tra le parti, a pena di nullità; ciascuna parte potrà recedere dal rapporto, concordato a tempo indeterminato, mediante lettera raccomandata A.R. o anche, alternativamente, utilizzando il Servizio Postel, l'invio a mezzo telefax o l'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato, con preavviso di 10 giorni. Le attività e le prestazioni in corso al momento della cessazione del rapporto sono regolate dalle presenti condizioni sino al loro esaurimento. In ogni caso, Consel avrà la facoltà insindacabile di ritenere risolto il rapporto di Convenzione, senza necessità di preavviso alcuno e senza intimazione scritta, qualora il Convenzionato non intermedii per almeno 30 giorni richieste di finanziamento o qualora la produzione da questo intermediata presenti evidenti sintomi di anticongestività.

Qualora il Convenzionato abbia proposto i suoi beni o servizi attraverso la rete Internet e fermo restando che l'attivazione del servizio da parte di Consel potrà avvenire solo al termine della fase di test e dopo avere verificato l'avvenuto espletamento delle principali formalità, Consel ha la facoltà di sospendere, con efficacia immediata e a loro insindacabile giudizio, l'operatività del presente accordo, dandone comunicazione scritta al Convenzionato con qualsiasi mezzo; in tal caso, il Convenzionato è tenuto alla immediata restituzione di tutto il materiale consegnato in uso da Consel, nonché ad eliminare dalle proprie pagine elettroniche presenti su altri siti Internet il simbolo di Consel.

Allo stesso modo, qualora il Convenzionato abbia posto in essere più finanziamenti da diversi enti finanziatori sullo stesso bene o servizio, resta inteso che la Convenzione si risolverà di diritto con obbligo del Convenzionato medesimo di restituire l'importo ricevuto, salvi i maggiori danni.

#### 18. Risoluzione stragiudiziale delle controversie e foro competente

Tutte le eventuali contestazioni che dovessero sorgere tra Consel ed il Convenzionato dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente accordo saranno sottoposte al preventivo tentativo di conciliazione e al relativo procedimento di mediazione, esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, presso il Conciliatore Bancario e secondo la procedura di mediazione prevista dal regolamento adottato da tale organismo ai sensi del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180. In ogni caso, il Convenzionato e Consel potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria del solo Foro di Torino, con esplicita esclusione dei Fori concorrenti.

Abbiamo ricevuto la vostra del \_\_\_\_\_ ,  
che di seguito trascriviamo in segno di integrale conferma ed accettazione:

Facendo seguito alle intese intercorse, Vi comunichiamo quanto segue:

#### 1. Oggetto della convenzione

Consel S.p.A. (di seguito denominata Consel) dichiara alla Vostra ditta/società (di seguito chiamata "Convenzionato", anche qualora si tratti di fornitore nell'ipotesi di locazione finanziaria) la propria disponibilità a esaminare e soddisfare:

- richieste di credito inoltrate per il Vostro tramite dai Vostri Clienti e finalizzate al pagamento di prestazioni da Voi fornite;
- richieste di locazione finanziaria di autoveicoli, più specificamente di autovetture, motocicli, veicoli fuoristrada e veicoli commerciali con p.t.t. sino a 75 quintali.

Il presente accordo dovrà ritenersi integrato dalla sottoscrizione del modulo allegato, contenente l'informativa preventiva e la richiesta di assenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, il questionario antiriciclaggio e lo specimen di firma.

L'adesione al presente accordo con Consel permette al Convenzionato di fornire beni o servizi a un soggetto, di seguito chiamato "Cliente", anche attraverso il suo sito presente sulla rete Internet; al Cliente sarà proposto e eventualmente consentito di utilizzare quale mezzo di pagamento il credito accordato da Consel attraverso tutti gli strumenti finanziari consentiti dal Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/93 di seguito T.U.B.): a tale scopo, d'ora in avanti con il termine "finanziamento" si intenderanno le operazioni di credito a consumatori e non consumatori.

#### 2. Comunicazioni

Il Convenzionato è tenuto a segnalare prontamente per iscritto a Consel, mediante lettera raccomandata A.R., ogni e qualsiasi variazione o modifica dei dati comunicati al momento della sottoscrizione del presente accordo, relativi alla propria denominazione o ragione sociale, alla propria compagine sociale, nonché ogni variazione riguardante l'indirizzo e le coordinate bancarie relative al conto corrente destinatario dell'accredito delle somme pagate da Consel in virtù del presente accordo. Inoltre, il Convenzionato dovrà comunicare a Consel la cessazione, vendita, cessione, affitto o comunque altro atto di trasferimento a terzi della propria azienda o ramo di azienda, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dalla omissione o da ritardo di tali comunicazioni.

#### 3. Modalità operative

Le operazioni di finanziamento dovranno essere realizzate e perfezionate nel rispetto della prassi operativa stabilita da Consel e al momento vigente, fermo restando che la richiesta di finanziamento presentata dal Cliente deve essere approvata da Consel in forma scritta.

Ogni eventuale variazione operativa sarà decisa da Consel a proprio insindacabile giudizio, dandone tempestiva comunicazione al Convenzionato.

Le richieste di finanziamento che il Convenzionato potrà sottoporre al Cliente dovranno essere esclusivamente quelle di cui al modulo predisposto e fornito da Consel, come di volta in volta in vigore; le richieste dovranno contenere e rispettare le tabelle delle rate vigenti. Peraltro, Consel si riserva di fornire al Convenzionato gli strumenti tecnici necessari all'inoltro con modalità telematica delle richieste di finanziamento: sarà in tal caso onere di Consel comunicare al Convenzionato i termini operativi; il Convenzionato è tenuto ad ottemperare alle incombenze specifiche di diligenza previste per tale modalità. Qualora il Convenzionato proponga i suoi prodotti sulla rete Internet, Consel si riserva di accettare le richieste a condizione che siano effettuate con l'utilizzo di tutti i componenti di sicurezza predisposti da Consel che gestisce l'operatività del sito; le transazioni effettuate con qualsiasi artificio, volto ad eludere quanto sopra esposto non saranno riconosciute valide da Consel, che non assume pertanto alcun obbligo riguardo alle stesse, avendo Consel diritto di rifiutare la conclusione delle transazioni stesse senza che nessuna eccezione possa essergli mossa dal Convenzionato o dal Cliente.

In caso di finanziamento con maxi rata, il Convenzionato si impegna, qualora l'auto sia riconsegnata al medesimo suo autorizzazione di Consel, a garantire al Cliente un valore di valutazione per la rivendita dell'autoveicolo stesso superiore all'importo della maxi rata.

Il Convenzionato si impegna ad assicurare la possibilità che gli organi di controllo di Consel possano accedere alla sede del Convenzionato o ai singoli punti vendita, dandone preavviso anche mediante semplice comunicazione verbale, per verificare le procedure e documenti attinenti alla commercializzazione dei prodotti e servizi oggetto del presente accordo, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi in tema di pubblicità dei tassi effettivi globali medi, trasparenza e antiriciclaggio.

Qualora siano pattuite eventuali provvigioni di intermediazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13, le stesse saranno calcolate al netto dei contratti finanziati a tasso zero o con campagne speciali, stornati o per i quali sia stata imputata la decadenza dal beneficio del termine o la costituzione in mora. In caso di contratti estinti anticipatamente le provvigioni potranno essere stornate proporzionalmente al numero di rate a scadere alla data di estinzione.

La società si riserva di inserire all'interno dei parametri di calcolo delle provvigioni aspetti che tengano in considerazione la qualità dei servizi erogati ai Clienti, anche in rapporto alle lamentele e reclami eventualmente ricevuti.

#### 4. Informativa precontrattuale

Il Convenzionato si impegna a rispettare le norme relative alla pubblicità dei tassi effettivi globali medi, della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e dichiara di essere dotata di idonee procedure interne volte ad assicurare il rispetto della disciplina in materia di trasparenza.

In particolare:

- Consel fornirà al Convenzionato tutta la documentazione, completa e aggiornata, necessaria per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del presente accordo, nonché la documentazione contrattuale;
- il Convenzionato consegnerà al Cliente, obbligandosi ad ottenere la sottoscrizione del Cliente stesso per avvenuta consegna, tutta la documentazione informativa precontrattuale, ivi compresa l'Informativa prevista dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, integrandola con i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente;
- il Convenzionato si impegna ad assumere dal Cliente tutte le informazioni necessarie al fine di espletare la richiesta di finanziamento, così come richieste da Consel;
- il Convenzionato fornirà al Cliente con qualifica di consumatore tutti gli elementi per poter contattare Consel affinché questi possa avvalersi dal servizio di assistenza previsto dall'art. 124, comma 5, del T.U.B.

#### 5. Identificazione e obblighi antiriciclaggio

L'identificazione del Cliente e degli eventuali coobbligati/fideiussori e il controllo della firma autografa posta dagli stessi sulla documentazione contrattuale sarà effettuato dal Convenzionato e, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., dagli esponenti autorizzati dal Convenzionato stesso, curando per quanto di sua competenza il rispetto delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio, con riferi-

mento al D.lgs 231/2007, ed eventuali successive modifiche od integrazioni.

Il Convenzionato si impegna a partecipare a corsi o altre iniziative di formazione in materia di antiriciclaggio.

Il Convenzionato dovrà dare prova della partecipazione a tali corsi fornendo a Consel copia delle attestazioni rilasciate al termine del corso.

Prima della conclusione di qualsiasi operazione che comporti l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio, il Convenzionato si impegna a svolgere, per conto di Consel, gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Ai fini dell'adeguata verifica del Cliente il Convenzionato, prima della conclusione di qualsiasi contratto, dovrà:

- verificare l'identità personale del Cliente, mediante riscontro di un valido documento d'identità (ad esempio carta d'identità o passaporto), in presenza dello stesso Cliente;
- acquisire, tramite il suddetto documento di identificazione, i dati identificativi della persona fisica, nonché quelli della persona giuridica Cliente, inserendo tutti i dati necessari al completamento dell'operazione e riportati da Consel sul contratto che il Cliente deve sottoscrivere;
- verificare i poteri di rappresentanza della persona fisica identificata, mediante riscontro in documenti ufficiali consegnati dal Cliente, da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità mediante dichiarazione resa per iscritto dal Cliente;
- compiere ogni altra attività prevista dalle procedure e dai regolamenti adottati da Consel in materia di antiriciclaggio.

Il Convenzionato si asterrà dal concludere contratti con i Clienti, nel caso in cui non sia possibile ottenere dagli stessi personalmente le informazioni di cui al presente articolo. Il rispetto dell'obbligo di identificazione del Cliente previsto dal D.lgs 231/2007 è ovviamente valido ed efficace anche qualora la richiesta di finanziamento sia effettuata dal Cliente per acquistare un bene o servizio offerto dal Convenzionato sulla rete Internet: in tal caso Consel che gestisce l'operatività del sito fornirà i criteri organizzativi per adempiere puntualmente alle obbligazioni normative.

Il Convenzionato si impegna, altresì, a rispettare, nel rapporto con il Cliente, le disposizioni del D.lgs. 196/2003.

#### 6. Elementi essenziali della richiesta di finanziamento

La richiesta di finanziamento dovrà riportare, relativamente al richiedente ed all'eventuale coobbligato/fideiussore, l'indicazione completa dei dati anagrafici e il codice fiscale, e essere corredata da copia di un documento di identificazione valido sul territorio nazionale e dalla documentazione attestante il reddito.

Il Convenzionato dovrà visionare i documenti in originale provvedendo personalmente a fotocopiare gli stessi e dovrà utilizzare ogni attenzione nel riconoscere eventuali alterazioni, manomissioni o falsificazioni dei documenti presentati e dovrà verificare la corretta e completa compilazione dei moduli forniti da Consel, osservando le prescrizioni indicate.

Dovrà inoltre essere trasmessa a Consel copia dell'informativa precontrattuale rilasciata al Cliente e da questi sottoscritta per avvenuta acquisizione.

#### 7. Facoltà di approvazione

Incompletezze o omissioni della richiesta di finanziamento, dell'informativa precontrattuale, dell'identificazione del Cliente e dell'eventuale coobbligato/fideiussore potranno giustificare la sospensione della valutazione o il rifiuto del finanziamento.

Consel si riserva il diritto insindacabile di rifiutare le richieste presentate, anche in considerazione dell'adeguatezza del credito proposto rispetto alle esigenze e alla situazione finanziaria complessiva del Cliente, ovvero di subordinare l'erogazione del finanziamento alla presentazione di garanzie. Consel rappresenta altresì che nel caso in cui le operazioni attraverso la rete Internet siano eseguite dal Convenzionato o dal Cliente senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità di cui al presente accordo, le stesse non sono valide e non fanno sorgere alcun obbligo in capo a Consel.

#### 8. Erogazione del finanziamento

Valutata la meritevolezza e accolta la richiesta, Consel fornirà al Cliente l'idonea accettazione e provvederà a versare direttamente al Convenzionato l'ammontare del credito accordato, al netto di eventuali commissioni dovute; qualora l'erogazione avvenga anticipatamente, questa avverrà in via fiduciaria e per correttezza.

E' facoltà di Consel sospendere in qualsiasi momento, anche mediante semplice comunicazione verbale, il pagamento delle somme dovute al Convenzionato, allo scopo di poter controllare che le operazioni siano state effettivamente e correttamente eseguite.

#### 9. Operatività tramite canale internet

Il Convenzionato, qualora proponga i suoi prodotti attraverso la rete Internet, è tenuto, oltre agli obblighi previsti in precedenza, a:

- applicare ai potenziali clienti interessati ad utilizzare il credito per l'acquisto dei beni o servizi gli stessi prezzi e condizioni, compresi eventuali abbuoni, saldi od operazioni similari praticati alla clientela pagante con altri strumenti diversi dall'acquisto rateale;
- accettare la restituzione o la sostituzione di merci già fornite al cliente con gli stessi criteri generalmente adottati per la propria clientela;
- esporre per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, sullo spazio della propria offerta, il simbolo di Consel;
- mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole del presente accordo, così come ad osservare la massima riservatezza nel custodire il codice di identificazione e la parola chiave (password) per l'accesso al servizio di gestione degli ordini;
- adempiere a tutti gli obblighi di legge ivi compresi quelli tributari inerenti all'attività di vendita dei beni o servizi;
- garantire che l'esposizione di immagini e di documentazione relativa ai beni o servizi esposti non viola alcun diritto d'autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal contratto e dalla consuetudine;
- garantire l'aggiornamento dei listini, la chiarezza delle clausole inserite nelle condizioni di vendita, l'indicazione del vettore e del costo per il trasporto, la qualità della merce e l'uso puntuale dello strumento di inquiry per la gestione tempestiva degli ordini autorizzati;
- conservare gli originali dei moduli sottoscritti dall'acquirente per conferma di ricezione della merce. La consegna della merce stessa dovrà avvenire alla residenza del Cliente o presso altro domicilio espressamente indicato dal medesimo, ma in ogni caso a mani del Cliente. La consegna della merce in luoghi diversi o a terzi comporterà per il Convenzionato l'obbligo di rimborso delle somme, ai sensi dell'art. 13 della presente Convenzione.

Il Convenzionato rinuncia a far valere nei confronti di Consel, in caso di utilizzo della rete Internet, qualsiasi eccezione rinvenientegli da eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del servizio

elettronico di accesso al sistema autorizzativo delle transazioni elettroniche, ovvero del mancato funzionamento dello stesso; il Convenzionato prende altresì atto dell'esistenza di un registro elettronico delle transazioni effettuate e che il contenuto di detto archivio ha carattere di assoluta riservatezza e può quindi essere esibito solamente su richiesta dell'Autorità competente.

#### 10. Promozione o collocamento di prodotti assicurativi

Ai fini della obbligatoria iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) tenuto dall'ISVAP (ai sensi del D.lgs. n.209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006) anche dei soggetti che promuovono o collocano presso i propri clienti, insieme ai beni e/o servizi venduti ai propri clienti, polizze di assicurazione abbinate ai finanziamenti, il Convenzionato (qualora svolga anche questo tipo di attività accessoria) si impegna a far pervenire a Consel la documentazione di seguito richiesta conferendo ad almeno una persona fisica apposto incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione per ciascun punto vendita dei prodotti assicurativi abbinati ai finanziamenti.

Si specifica che la natura di questa attività di collocamento, che avviene fuori dai locali commerciali di Consel, è prettamente accessoria rispetto all'attività di collocamento di finanziamenti per l'acquisto di beni o servizi venduti dal Convenzionato alla propria clientela, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

La documentazione richiesta, che dovrà pervenire a Consel in originale, è:

- autocertificazioni per la dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
- fotocopia/e della ricevuta/e di pagamento della tassa di concessione governativa o eventuale documentazione equivalente;
- originale firmato per accettazione della procura che Consel le invierà all'atto dell'avvenuta iscrizione al RUI.

Ogni Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge e dall'ISVAP.

Il Convenzionato si obbliga pertanto a far sì che ogni Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa osservi le prescrizioni previste dall'ISVAP in materia di collocamento dei prodotti assicurativi, a far partecipare ciascun Responsabile all'attività di formazione prevista periodicamente da Consel nonché comunicare ogni eventuale variazione delle qualità o mansioni della persona incaricata tali da dover modificare anche la sua identificazione quale Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa.

Il Convenzionato si impegna a consegnare al Cliente, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, l'informativa precontrattuale disciplinata dai Regolamenti ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 35 del 26 maggio 2010 e a fornire a Consel prova dell'avvenuta consegna al Cliente. In caso di collocamento della polizza il Convenzionato consegnerà a Consel copia della polizza sottoscritta dal Cliente.

Il Convenzionato si impegna altresì a manlevare Consel da ogni danno derivante da illeciti imputabili alla propria attività o a quella del Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa o di altri addetti del punto vendita. Consel si riserva di eseguire attività di verifica diretta ad accertare il rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, anche attraverso ispezioni presso la sede del Convenzionato o presso i singoli punti vendita, oppure attraverso attività di Customer satisfaction nei confronti della Clientela.

Il mancato rispetto dei sopraccitati obblighi costituirà per Consel ragione di risoluzione della Convenzione, con riserva di richiesta di risarcimento danni al Convenzionato.

#### 11. Documentazione probatoria

Consel si riserva di richiedere al Convenzionato la documentazione attestante l'avvenuta consegna del bene o l'inizio della prestazione dei servizi o, qualora si tratti di veicolo, la trascrizione della vendita al PRA competente o l'immatricolazione del veicolo.

Qualora si tratti di locazione finanziaria, la consegna del veicolo sarà effettuata direttamente dal Convenzionato al Cliente/Utilizzatore solo dopo l'avvenuto espletamento di tutte le pratiche relative all'immatricolazione e targatura presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. Il Cliente/Utilizzatore esibirà contestualmente al Convenzionato le polizze assicurative.

L'immatricolazione del mezzo sarà curata dal Convenzionato a spese del Cliente/Utilizzatore, sotto la sua diretta responsabilità e in solido con questi.

#### 12. Divieto di pagamenti al Convenzionato

E' fatto divieto al Convenzionato di accettare pagamenti dal Cliente diversi dall'acconto pattuito; nel caso in cui, comunque, il Cliente versi al Convenzionato delle somme, essendo queste di proprietà di Consel, il Convenzionato dovrà immediatamente versargliele.

#### 13. Obblighi di rimborso da parte del Convenzionato

Il Convenzionato, fatti salvi i diritti di credito vantati da Consel nei confronti del Cliente, dovrà rimborsare a Consel, immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso in caso di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.B.;
- mancata o ritardata fornitura del bene o mancata o ritardata prestazione del servizio;
- mancata presentazione a Consel della documentazione comprovante l'avvenuta consegna del bene o la prestazione del servizio;
- mancata trascrizione al PRA della vendita del veicolo finanziato esclusivamente a favore del cliente/coobbligato o mancata immatricolazione a favore dei medesimi, nulla rilevando qualora si tratti di coniugi l'eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni;
  - mancata consegna del veicolo al cliente/utilizzatore, qualora si tratti di locazione finanziaria, dopo l'avvenuto espletamento di tutte le pratiche inerenti l'immatricolazione e targatura presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
  - restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del servizio accettate dal Convenzionato;
  - difformità del bene venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento.

Fatti salvi i casi di cui al comma precedente, qualora il Cliente risolva il contratto di finanziamento, in conformità all'art. 125 quinquies, comma 1 e 2, del T.U.B., o nel caso dei contratti di leasing vi sia una richiesta di risoluzione da parte di Consel indirizzata al Convenzionato, in conformità all'art. 125 quinquies del T.U.B., quest'ultimo dovrà rimborsare a Consel, immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso.

Il Convenzionato si impegna a trasmettere immediatamente a Consel ogni richiesta di risoluzione del contratto di fornitura di beni e/o servizi avanzata dal Cliente, specificandone le relative motivazioni, nonché le proprie valutazioni sulle contestazioni avanzate dal Cliente e le azioni intraprese a seguito delle predette contestazioni.

Qualora il Convenzionato sia un'Associazione, in caso di cessazione per qualsiasi causa del Cliente dalla qualifica di associato, il Convenzionato stesso sarà tenuto a estinguere il finanziamento alle condizioni previste per l'estinzione anticipata.

Consel, si riserva la facoltà di compensare gli importi non corrisposti ed ad essa spettanti ai sensi del presente articolo trattenendoli dalle commissioni dovute al Convenzionato e dai futuri contratti di finanziamento collocati ai Clienti dal Convenzionato ai sensi del presente articolo.

Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo, il Convenzionato sarà in ogni caso responsabile per l'attività svolta e tal fine si obbliga a manlevare e tenere indenne Consel da qualsivoglia danno, spesa, onere, richiesta di risarcimento e di ristoro avanzata da Clienti e da terzi (incluse Pubbliche Autorità) per effetto dell'attività svolta dal Convenzionato o soggetti di cui si avvale per le attività previste dal presente accordo.

#### 14. Clausola risolutiva espressa

Nel caso di violazione del Convenzionato degli obblighi previsti ai precedenti articoli 5 e 13 Consel potrà risolvere il presente accordo con comunicazione scritta, inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. Resta, comunque, impregiudicato il diritto di Consel al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Convenzionato.

#### 15. Pubblicità

Qualora il Convenzionato intenda esporre nei propri annunci pubblicitari informazioni inerenti i prodotti finanziari di Consel, questi dovranno essere preventivamente autorizzati da Consel al fine di verificare la conformità degli stessi con quanto previsto dall'art. 123 del T.U.B.

Il Convenzionato autorizza Consel a esporre nella modulistica contrattuale e nelle forme di trattamento dei dati, così come nelle eventuali comunicazioni pubblicitarie, il proprio marchio, che sarà fornito dal medesimo a Consel con i caratteri distintivi che lo compongono.

#### 16. Conoscenza della modulistica

Il Convenzionato dichiara di avere preso visione dell'intera modulistica che sarà utilizzata per l'instaurazione e la formalizzazione dei rapporti tra Consel e i Clienti e di conoscerne completamente le clausole, i termini e le condizioni.

#### 17. Durata, modifiche e termine della Convenzione

La Convenzione tra Consel e il Convenzionato diverrà efficace e vincolante nel momento in cui Consel avrà ricevuto l'accettazione formale, debitamente sottoscritta.

Le condizioni del rapporto permarranno in vigore per tutta la durata del medesimo e potranno essere modificate o integrate unicamente per accordo scritto tra le parti, a pena di nullità; ciascuna parte potrà recedere dal rapporto, concordato a tempo indeterminato, mediante lettera raccomandata A.R. o anche, alternativamente, utilizzando il Servizio Postel, l'inoltro a mezzo telefax o l'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato, con preavviso di 10 giorni. Le attività e le prestazioni in corso al momento della cessazione del rapporto sono regolate dalle presenti condizioni sino al loro esaurimento. In ogni caso, Consel avrà la facoltà insindacabile di ritenere risolto il rapporto di Convenzione, senza necessità di preavviso alcuno e senza intimazione scritta, qualora il Convenzionato non intermedii per almeno 30 giorni richieste di finanziamento o qualora la produzione da questo intermediata presenti evidenti sintomi di antieconomicità.

Qualora il Convenzionato abbia proposto i suoi beni o servizi attraverso la rete Internet e fermo restando che l'attivazione del servizio da parte di Consel potrà avvenire solo al termine della fase di test e dopo avere verificato l'avvenuto espletamento delle principali formalità, Consel ha la facoltà di sospendere, con efficacia immediata e a loro insindacabile giudizio, l'operatività del presente accordo, dandone comunicazione scritta al Convenzionato con qualsiasi mezzo; in tal caso, il Convenzionato è tenuto alla immediata restituzione di tutto il materiale consegnato in uso da Consel, nonché ad eliminare dalle proprie pagine elettroniche presenti su altri siti Internet il simbolo di Consel.

Allo stesso modo, qualora il Convenzionato abbia posto in essere più finanziamenti da diversi enti finanziatori sullo stesso bene o servizio, resta inteso che la Convenzione si risolverà di diritto con obbligo del Convenzionato medesimo di restituire l'importo ricevuto, salvi i maggiori danni.

#### 18. Risoluzione stragiudiziale delle controversie e foro competente

Tutte le eventuali contestazioni che dovessero sorgere tra Consel ed il Convenzionato dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente accordo saranno sottoposte al preventivo tentativo di conciliazione e al relativo procedimento di mediazione, esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, presso il Conciliatore Bancario e secondo la procedura di mediazione prevista dal regolamento adottato da tale organismo ai sensi del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180. In ogni caso, il Convenzionato e Consel potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria del solo Foro di Torino, con esplicita esclusione dei Fori concorrenti.

LUOGO \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DEL CONVENZIONATO \_\_\_\_\_

Dichiaro specificatamente di approvare per iscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le seguenti clausole: 3) Modalità operative; 5) Identificazione; 6) Elementi essenziali della richiesta di finanziamento; 7) Facoltà di approvazione; 9) Operatività tramite canale internet; 10) Promozione o collocamento di prodotti assicurativi; 13) Obblighi di rimborso da parte del Convenzionato; 14) Clausola risolutiva espressa; 17) Durata, modifiche e termine della convenzione; 18) Foro competente.

Si attesta che le firme apposte sul presente Documento sono autentiche e, nel caso di Società, impegnano validamente la stessa CONSEL S.p.A.

**Il presente accordo annulla e sostituisce ogni altra eventuale precedente convenzione intervenuta tra Consel ed il Convenzionato.**

LUOGO \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DEL CONVENZIONATO \_\_\_\_\_

Si attesta che le firme apposte sul presente Documento sono autentiche e, nel caso di Società, impegnano validamente la stessa

CONSEL S.p.A. \_\_\_\_\_